

DELIBERAZIONE 6 AGOSTO 2026

297/2026/R/EEL

**DETERMINAZIONI SUL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO ALL'IMPIANTO
DI PRODUZIONE ESSENZIALE FIUMESANTO, PER L'ANNO 2020**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1398^a riunione del 6 agosto 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 609/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 803/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 803/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2020, 528/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 528/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 519/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 519/2021/R/eel);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: EP PRODUZIONE), del 21 novembre 2016, prot. Autorità 34311, del 22 novembre 2016 (di seguito: prima comunicazione EP);

- la comunicazione di EP PRODUZIONE, del 2 dicembre 2016, prott. Autorità 38386, 38388 e 38390, del 27 dicembre 2016 (di seguito: seconda comunicazione EP);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 6 aprile 2021, prot. Autorità 15716, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, del 15 ottobre 2021, prot. Autorità 38210, di pari data (di seguito: terza comunicazione EP);
- la comunicazione di Terna, del 15 giugno 2022, prot. Autorità 26661, del 16 giugno 2022 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia (di seguito: DIME) dell'Autorità, del 3 luglio 2025, prot. Autorità 47994, di pari data (di seguito: lettera DIME);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, del 8 luglio 2025, prot. Autorità 49072, di pari data (di seguito: quarta comunicazione EP);
- la comunicazione di Terna, del 20 marzo 2026, prot. Autorità 21650, di pari data (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la comunicazione congiunta di EP PRODUZIONE e Fiume Santo S.p.A. (di seguito anche: Fiume Santo), del 3 aprile 2026, prot. Autorità 25203, di pari data (di seguito: comunicazione congiunta).

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, l'Autorità ha avviato procedimenti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento dei mercati energetici;
- i procedimenti *ex* deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel hanno, tra l'altro, ad oggetto l'impianto Fiumesanto di EP PRODUZIONE;
- come evidenziato con la deliberazione 609/2016/R/eel, che prevede l'avvio del processo per l'individuazione dell'eventuale regime di essenzialità da applicare alla capacità essenziale oggetto del procedimento, la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico *ex* deliberazione 111/06 rappresenta una forma di regolazione asimmetrica, di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, dato che le offerte attinenti alle menzionate risorse sono soggette a vincoli che limitano il potere di mercato dei relativi utenti nel MSD e contribuiscono a determinare condizioni competitive nello stesso;
- con la prima e seconda comunicazione EP, EP PRODUZIONE:
 - ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione con riferimento all'impianto Fiumesanto, per gli anni 2017-2021 o per il periodo inferiore in relazione al quale l'istanza medesima sia eventualmente accolta;

- si è impegnata, per ciascun anno del periodo di ammissione, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione a un importo non superiore a quello indicato nella prima comunicazione EP (di seguito: Impegno) e, in ogni caso, inferiore rispetto ai costi fissi complessivi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06;
- con la deliberazione 803/2016/R/eel, l'Autorità ha ammesso al regime asimmetrico di reintegrazione dei costi l'impianto Fiumesanto di EP PRODUZIONE per un periodo pluriennale, tra cui l'anno 2020.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- con la deliberazione 528/2020/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata dall'utente interessato, l'Autorità ha definito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2020 per l'impianto Fiumesanto di EP PRODUZIONE;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la terza comunicazione EP, EP PRODUZIONE ha presentato istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2020, relativo all'impianto Fiumesanto;
- l'istanza di reintegrazione, avanzata da EP PRODUZIONE, è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 519/2021/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo per l'impianto Fiumesanto di EP PRODUZIONE;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06;
- con la seconda comunicazione Terna, come modificata dalla terza comunicazione omonima, detta società ha reso disponibile all'Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati dall'utente nei documenti contabili

a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;

- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dell'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- con la quarta comunicazione EP, l'omonimo utente ha fornito all'Autorità le informazioni aggiuntive richieste con la lettera DIME;
- il comma 65.22 prevede che, per l'anno 2020, i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nel citato anno risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- con la prima comunicazione Terna, l'omonima società ha reso disponibili all'Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti dell'impianto Fiumesanto, per l'anno 2020; dai menzionati dati emerge che non si sono verificate le condizioni per la riduzione dei costi fissi *ex* comma 65.22;
- in relazione all'impianto Fiumesanto, i costi fissi *ex* deliberazione 111/06 riportati nell'istanza di reintegrazione per l'anno 2020 sono risultati superiori al limite superiore ai costi fissi indicato nell'Impegno; conseguentemente, detto limite superiore costituisce l'importo dei costi fissi rilevante ai fini della determinazione del Corrispettivo, come evidenziato da EP PRODUZIONE nella citata istanza.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- dal giorno 1° aprile 2026, Fiume Santo ha assunto il ruolo di utente del dispacciamento dell'impianto Fiumesanto, al posto di EP PRODUZIONE;
- con la comunicazione congiunta, EP PRODUZIONE e Fiume Santo hanno richiesto all'Autorità che i corrispettivi relativi all'applicazione della disciplina sull'essenzialità all'impianto Fiumesanto siano corrisposti esclusivamente e direttamente a Fiume Santo, anche se di competenza di periodi antecedenti al 1° aprile 2026.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da EP PRODUZIONE, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci, rilevanti per la determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Fiumesanto, per l'anno 2020:
 - a) l'acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 519/2021/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di EP PRODUZIONE non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;

- b) i ricavi figurativi di cui al comma 65.3.1;
- c) i ricavi di cui al comma 65.3, attinenti al mercato del giorno prima;
- d) i ricavi di cui al comma 65.3.2, attinenti al mercato infragiornaliero;
- e) le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- non prevedere alcuna rettifica dei costi fissi riconosciuti rispetto a quanto previsto dal comma 65.22, dal momento che il tasso di indisponibilità dell'impianto Fiumesanto, per l'esercizio 2020, come comunicato da Terna, risulta inferiore alla media dei tre esercizi precedenti

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a Fiume Santo S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Fiumesanto, il Corrispettivo per l'anno 2020, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 agosto 2026;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e a Fiume Santo S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 agosto 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua